



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 875 del 2008, proposto da:
De Luca Davide, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. delle Guide
del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via dei Mille,
16;

contro

- Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la
stessa domiciliato in Napoli, via Diaz, 11;
- Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliati
in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Formambiente S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Sartorio e Antonio Lamarte, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, via dei Mille, 16;

per l'annullamento

bando di selezione P.I.T. Vescovo Misura 3.18 POR Campania 2000/2006 Realizzazione degli interventi formativi, concernenti la formazione di Guide esclusive del Parco Nazionale del Vesuvio; nonché degli atti connessi ivi compreso l'art. 22, co. 2, dello Statuto dell'Ente Parco adottato con decreto ministeriale in data 23/3/2004;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami;

Letti gli artt. 41 e 52 c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c.,

Considerato che, per il numero dei soggetti controinteressati da chiamare in giudizio, può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami, da effettuare con le seguenti modalità:

- deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale del Comune Napoli, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;
- pubblicazione del medesimo nell'apposita sezione del sito web dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, da richiedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- inserzione di un estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica contenente gli estremi ed un riassunto del ricorso con l'indicazione delle parti, degli atti impugnati e del loro contenuto, nonché delle richieste conclusionali formulate dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;
 - l'Ente Parco ha l'obbligo di inserire sul proprio sito internet gli atti in questione rilasciandone attestato alla ricorrente entro dieci giorni dalla richiesta; la pubblicazione non dovrà essere rimossa sino al passaggio in giudicato della sentenza di questo Tribunale;
 - deposito presso la Segreteria del TAR della prova dell'avvenuta notifica per pubblici proclami entro i successivi venti giorni dal suo completamento;
- Dato atto che i termini stabiliti nel presente decreto non modificano i termini prescritti dalla legge per l'impugnativa degli atti lesivi;

P.Q.M.

Si autorizza la notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami nei termini e con le modalità di cui in motivazione

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 17 marzo 2016.

**Il Presidente
Fabio Donadono**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 17/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giuseppe Sartorio
Patrocinante in Cassazione
Napoli, Via del Mille, 16 Tel. 081.400.400 – Roma, Via Della Consulta n.50,

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA – NAPOLI-

Sezione III

RG 875/2008

Udienza pubblica del 25 ottobre 2016

MOTIVI AGGIUNTI

Per le "Guide del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio", in persona del legale rapp.te, il Presidente pro tempore, con sede in Ercolano alla Via S. Vito n.151 (P.IVA.05627701211) e per il dott. "Davide De Luca", nato a Cercola (NA) il 2.1.1960 (codice fiscale DLC DVD 60A02 C495P), nella qualità di Guida vulcanologica del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti posto a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Giuseppe Sartorio (C.F. SRTGPP61S08F839G; fax 081405412, PEC: giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it) presso cui elettivamente domiciliario in Via dei Mille n.16 Napoli

CONTRO

l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del Presidente pt, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,

e nei confronti di

Regione Campania, in persona del legale rapp.te il Presidente della Giunta regionale p.t., non costituito

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi Ministri p.t., costituiti con l'Avvocatura Distrettuale di Stato

Formambiente S.c.a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., presso la Sede di Via Campi Flegrei n.34 Pozzuoli e presso la Sede di Via Michele Amari Roma, non costituita

ed in presenza di

ORIGINALE



il Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Regione Campania, in persona del legale rapp.te il Presidente p.t., interventore ad adiuvandum, con gli avvocati Antonio Lamarte e Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto in Napoli Via dei Mille n.16

E NEI CONFRONTI

dei seguenti controinteressati indicati nell'elenco depositato in atti il 4.3.2016 ed ai quali si notifica per pubblici proclami giusta autorizzazione conferita con Decreto Presidenziale n.1288 del 17.3.2016:

1. AGOVINO Valentina (C.F. GNVNNT76056G902Q), in Via F. Russo n. 1, 80011 Acerra (NA); 2) BARONE Francesca, (C.F.BRNFNC78L47F839F), Via I. Silla n. 59, 80124 Napoli; 3) BLAQUIER Danilo (C.F. BLQDNL81E03F839F), in Via Madonnelle n. 17, 80147 Napoli; 4) BONANTE Simona (C.F. BNNSMN78D79F839O), in Viale Degli Oleandri n. 2, 80040 Cercola (NA); 5) COZZOLINO Bernardo (C.F.CZZBNR72R20F839N) in Via I. Palmieri n. 107, 80040 S. Sebastiano al Vesuvio (NA); 6) CUPO Katia (C.F. CPUKTA79P65G039D), in Via Palascone n. 59, Palomonte (SA); 7) CUSANO Luca (C.F. SCNLCU77R23F839M), in Via Mazzini n. 14 Pomigliano d'Arco (NA); 8) DE MARTINO Salvatore, C.F. DMRSVT63S05I805R, Via S. Croce n. 75, Somma Vesuviana (NA); 9) DE ROSA Davide (C.F. DRSDVD84T06F839W), Via S. Donato n. 86 Napoli; 10) DI GIROLAMO Rosaria (C.F. DGRRSR71R66C129D), in Via A. De Gasperi n. 154 Castellammare di Stabia (NA); 11) D'ONOFRIO Maria Grazia (C.F. DNFMGR80A58F839N), in Via Raffaele Bosco n. 301 Napoli; 12) D'ONOFRIO Vincenzo, C.F. DNFVCN84M10F839H, Via F. Provenzale n. 11, Napoli; 13) FALACE Barbara (C.F. FLCBBR73857 F839H), in Via Manzoni n. 15, S. Giorgio a Cremano (NA); 14) MARRAZZO Rosa, C.F. MRRRSO78S48L259G, in Via C. Battistini n. 11 Torre Del Greco (NA); 15) MAZZA Pasquale (C.F. MZZPQL 77T09G19OR, in Via Piediterra n. 8,

Ottaviano (NA); 16) NAVE Adriana, C.F. NVADRN66L64A783I, in Viale Rossini n. 3, Portici (NA); 17) ROMANO Rosalba, C.F. RMNRLB75M59G190O, in Via Pigno n.115 Somma Vesuviana (NA); 18) SAETTA Umberto Massimiliano (C.F. STTMRT70C30G190W), in Via F. Rossano n. 8, Ottaviano (NA); 19) SCARPATÒ Lucia, (C.F. SCRLCU83C53L245A), in Via Colonne n.1, Trecase (NA); 20) SCUDIERO Pasquale (C.F. SCDPQL 75P20F839Z), in Via Francesco Curia n. 20 Ottaviano (NA); 21) AMMENDOLA Anna, C.F. MMNNNA790550495L, in Via F. Russo n. 1, Ispani (SA); 22) BARTIROMO Daniele (C.F. BRTDNL84M29F839V), in Via Vittorio Emanuele n. 56, Mugnano del Cardinale (AV); 23) CANDELA Rosa (C.F. CNDRSO73E61H703E) in Via S. Martino Rufoli, Ercolano (NA); 24) CASCONI Piero (C.F. CSCCRI82S27L259K), in Via A. Rossi n. 110, Ercolano (NA); 25) COSIMO Rosario (C.F. CSMRSR71E25F839V), in Piazza G. Ungaretti n. 12, Caserta; 26) COZZOLINO Vincenzo (C.F. CZZVCN71B20L259Z), in Traversa Palmarosa n. 7, Ercolano (NA); 27) D'ACUNZO Roberto (C.F. DCNRRT76D11G964Q) in Via Pittore n. 127 S. Giorgio a Cremano (NA); 28) DI MEGLIO Amalia (C.F. DMGMLA76R43E329W) in Via Regina Elena n. 100, Barano d'Ischia (NA); 29) FILOCAMO Francesca (C.F. FLCFNC74P54F839M), in Via A. Falcone n.386/C, Sc. B, Napoli; 30) GAGLIARDI Cristina (C.F. GGLCST79E71F839S), Via G. Russolillo n. 64, Napoli; 31) GUIDO Luigi (C.F. GDULGU64H23H703A), in Via G. Matteotti n. 19 S. Giorgio a Cremano (NA); 32) IOVINO Gianluca C.F. VNIGLC82S12L845K in Via Vesuvio n. 134, Trecase (NA); 33) LUBRANO Giuseppe (C.F. LBRGPP79L12F839R), in Via Vecchia S. Gennaro n.42/b Pozzuoli (NA); 34) MASCHIO Laura (C.F. MSCLRA65P48H501W), in Via Rivarano n. 12/A, Monteforte Irpino (AV); 35) POLAKOVA Jelena (C.F. PLCLN78848Z145C), in Via Palmarosa n. 7, Ercolano (NA); 36) PUGLIESE Giulia (C.F. PGLGLI81T56L259X) in Via Comizi n. 14, Torre Del Greco (NA);

37) RAVAGLIA Simona (C.F. RVGSMN71B57C129C), Via S. Vincenzo n. 8, Castellammare di Stabia (NA); 38) REGA Maria Grazia (C.F. RGEMGR69C42H892P), in Via Vincenzo Chiarugi n. 25, Firenze; 39) VERGAGLIA Stefano (VRGSFN83E18L259X), in Via Winchelmann n. 29, Ercolano (NA); 40) VIGORITO Francesco (C.F. VGRFNC72L10F839U), in Via Paradiso alla Salute n. 34, Napoli

PER L'ANNULLAMENTO

- degli atti, depositati dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio in giudizio in data 27.1.2016, e segnatamente ed ove potesse occorrere:
- dell'avviso pubblico PIT Veseco – Misura 1.11 POR Campania 2000-2006 Realizzazione degli interventi formativi inseriti nel Progetto Integrato del Parco nazionale del Vesuvio da realizzare con il contributo del Fondo sociale europeo, approvato con DGRC n.709 del 20.2.2003, nella parte in cui prevede nella tabella La voce *"S01-C Guide esclusive del Parco Nazionale del Vesuvio"* e, per quanto possa occorrere ed in parte qua, della delibera di Giunta della Regione Campania n.709 del 20.2.2003 (doc. n.2);
- della scheda, Sezione I, nella parte in cui S01C, prevede i 2 corsi per *"Guide esclusive del Parco nazionale del Vesuvio"* al fine di formare profili professionali *"in grado di trasmettere tale consapevolezza e senso di appartenenza ai fruitori dell'area protetta"*;
- del Bando di selezione nella parte in cui tra i requisiti di accesso non ha previsto quale titolo preferenziale quello di essere già Guide vulcanologiche e dell'attestato di qualifica professionale nella sola parte in cui utilizza la dicitura di *"Guida esclusiva del Parco Nazionale del Vesuvio"* in luogo di quella di *"Guida del Parco Nazionale del Vesuvio"*;
- della nota prot 7757 del 3.10.2009 con la quale la società Formambiente scarl, ha comunicato l'esito degli esami finali, terminati il 27.6.2008, ed i quaranta nominativi dei candidati risultato idonei al rilascio del titolo

predetto;

- della determinazione dirigenziale dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, n.605 del 2.9.2016, con quale l'Ente ha preso atto che, *"nell'ambito della misura 3.18 ex 1.11), a regia regionale, sono stati regolarmente espletati ...speciali corsi di formazione e che la Regione Campania ha rilasciato al termine dei corsi ai quaranta discenti un attestato di qualifica professionale con la seguente denominazione "Guida esclusiva del Parco Nazionale del Vesuvio";*

- degli atti della Regione Campania, con i quali, nonostante le numerose richieste dell'Ente Parco per una rettifica da *"Guida esclusiva..... del Parco Nazionale del Vesuvio"* a *"Guida del Parco Nazionale del Vesuvio"* sono stati rilasciati gli attestati di qualifica a quaranta selezionati con la dicitura *"Guida esclusiva del Parco Nazionale del Vesuvio";*

nel giudizio n.875/2008 di rg promosso per l'annullamento

a) del Bando di Selezione P.I.T. Vesevo – Misura 3.18 (ex 1.11) POR Campania 2000-2006, Realizzazione degli interventi formativi inseriti nel PIT del Parco Nazionale del Vesuvio, con il quale è stata bandita la selezione di *"Guide Esclusive del Parco Nazionale del Vesuvio"* (doc.2 foliaro ricorso di seguito f.r.);

b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato incognito, ivi incluso, se ed ove possa occorrere, l'art. 22 comma secondo, dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 23 marzo 2004, prot. DEC/DPN/413.

FATTO E DIRITTO

I. Il fatto è quello esposto nel ricorso introduttivo che qui di seguito si riporta integralmente (anche ai fini dell'estensione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati i cui nominativi e relativi recapiti sono stati resi noti solo in data 4.3.2016 a seguito di istruttoria di codesto TAR, disposta con Ordinanza presidenziale n.710/2016, e conseguente deposito dell'elenco

da parte di Formambiente scarl):

**"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA – NAPOLI-
RICORSO**

Per il Sig. Davide DE LUCA nato a Cercola (NA) il 2.1.1960, il quale agisce sia in proprio che in qualità di legale rappresentante p.t. delle Guide del "Presidio Permanente Vulcano Vesuvio" con Sede in Ercolano (NA) alla Via S. Vito n.151, elett.te dom.to in Napoli, alla Via dei Mille n.16, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Sartorio che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine del presente atto

CONTRO l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la Sede dell'Ente in S. Sebastiano al Vesuvio alla Piazza Municipio n.8

NONCHE' in Regione Campania, in persona del legale rapp.te il Presidente della Giunta regionale p.t.;

E NEI CONFRONTI del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in persona del Ministro p.t., dom.to ex lege presso la Sede dell'Avvocatura Distrettuale, in Napoli alla Via Diaz n.11

NONCHE' di Formambiente S.c.a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., presso la Sede di Via Campi Flegrei n.34 Pozzuoli;

E del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., dom.to ex lege presso la Sede dell'Avvocatura Distrettuale, in Napoli alla Via Diaz n.11

PER L'ANNULLAMENTO

c) del Bando di Selezione P.I.T. Vesevo – Misura 3.18 (ex 1.11) POR Campania 2000-2006, Realizzazione degli interventi formativi inseriti nel PIT del Parco Nazionale del Vesuvio, con il quale è stata bandita la selezione di "Guide Esclusive del Parco Nazionale del Vesuvio" (doc.2);

d) di ogni altro atto commesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato incognito, ivi incluso, se ed ove possa occorrere, l'art. 22 comma secondo, dello

Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 23 marzo 2004, prot. DEC/DPN/413;

FATTO

1. *Il ricorrente, dott. Davide De Luca, è una delle 37 Guide Vulcanologiche riconosciute a livello statale dall'art.23 della Legge n.6 del 2 gennaio 1989, la quale ha dettato i principi fondamentali cui si sono successivamente attenute le Regioni nell'esercizio e nell'ordinamento della professione delle Guide Alpine e delle Guide Vulcanologiche.*

Egli riveste attualmente la carica di Presidente pro tempore delle Guide del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio cui è affidato il servizio di accompagnamento obbligatorio dei turisti ed escursionisti sul gran cono del Vesuvio al di sopra dei 1000 metri di quota, ossia nel territorio affidato in gestione all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Al fine di comprendere appieno il percorso formativo che ha condotto le 37 Guide ad assumere l'importantissima funzione di pubblica utilità di accompagnamento di tutti coloro che vogliono accedere al cratere del vulcano campano, è opportuno ripercorrerne sinteticamente l'evoluzione storico-normativa.

2. *Con Legge regionale n.11 del 16 marzo 1986, nell'osservanza dei principi fissati dalla legge quadro n.217/1983, vennero definiti i requisiti (art.2) per l'esercizio e per l'accesso alle attività professionali turistiche, attraverso l'istituzione (art.3) presso l'Assessorato regionale al Turismo della Campania, di appositi Albi regionali distinti per professione.*

In particolare, l'art.15 della citata legge ha previsto l'istituzione di Presidi permanenti turistici, tra cui quello del Vulcano Vesuvio, affidando alla Giunta Regionale l'individuazione dei requisiti professionali delle guide turistiche, il numero delle stesse, le modalità di immissione nei Presidi e la formulazione della graduatoria per tale immissione.

Pertanto, in applicazione di tale norma, la Giunta Regionale provvede:

- dapprima con delibera di G.R. 6722 del 9.9.1986, a definire i requisiti professionali ed il numero delle guide assegnate ad ogni presidio: segnatamente per il Presidio Permanente del Vulcano Vesuvio veniva previsto un numero massimo di 37 Guide, da ricoprire mediante successivo concorso pubblico;

- e con successiva delibera n.7497 del 14.10.1986, ad istituire, ai sensi dell'art.3 della citata L.R. 11/86, il Sub-Albo delle Guide del Vesuvio.

In particolare, per quel che concerne le Guide Vulcanologiche, si stabiliva il principio in forza del quale queste ultime – purché formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali - potevano svolgere tutte le attività di accompagnamento di turisti nell'ascensione o escursioni su vulcani con la sola esclusione di quei vulcani caratterizzati da "zone rocciose, ghiaccini, terreni innevati" , per i quali sia necessario "l'uso della corda, piccozza e ramponi", che – anche in ragione del tradizionale appannaggio – era di competenza delle guide alpine.

Dal dettato normativo si ricava, dunque, la primaria peculiarità della professione della "guida vulcanologica", in quale, anche in ragione dell'antichissimo prestigio del servizio espletato nell'area vesuviana (cfr. tra gli altri il Regolamento prefettizio del 1895 sul servizio delle Guide), è quella di esercitare in via esclusiva la propria attività nel circoscritto ambito del Vulcano Vesuvio, che di recente è stato affidato all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

3. La Regione Campania indicava nel 1994 il concorso per la copertura di n.27 guide vulcanologiche (atteso che altre 10 erano già Guide alpine) da assegnare al Presidio del Vulcano Vesuvio, regolarmente svolto nel 1998 e confluito in una graduatoria di idonei.

Al concorso indetto avevano potuto accedere solo esclusivamente coloro che erano muniti di determinati requisiti, di cui:

a) taluni già fissati dalle leggi 11/1986 e 6/1989 che, nel prevedere il titolo di istruzione, aveva fissato tra i requisiti minimi quello della conoscenza di almeno due lingue straniere maggiormente diffuse (inglese, francese, tedesco, spagnolo,

portoghese, russo e giapponese);

b) altri, specificamente fissati nel bando di concorso, che aveva richiesto il requisito della condotta morale (tipico del pubblico impiego), l'idoneità psico-fisica ed il limite di età

In esito all'ammissione veniva svolta la prova orale, la quale era basata su precise:

- 1) nozioni di geologia con particolare ai fenomeni di orogenesi e ad elementi di petrografia e vulcanologia;
- 2) nozioni di pronto soccorso;
- 3) nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;
- 4) tecnica professionale (compiti e metodologia).

Pertanto le prime 27 guide vulcanologiche classificate idonee nella graduatoria, cui si aggiunsero poi altre 2 Guide Vulcanologiche in sostituzione di 2 Guide Alpine (delle 10 già operanti) non più in servizio, vennero inserite nell'organico del Presidio Vulcano Vesuvio ed immesse nel 1999 nel sub-Albo regionale indicato dall'art.15 della L.R. 11/86, dopo avere frequentato un apposito corso di tecnica professionale organizzato dalla Regione.

La Giunta della Regione Campania ha poi adottato la delibera n.5622 del 27.10.2001, di "attribuzione della gestione del presidio permanente Vulcano Vesuvio al direttivo delle n.37 guide vulcanologiche iscritte nel sub-albo regionale (L.R. 11/86)".

Con tale deliberato, l'esecutivo regionale ha ritenuto opportuno affidare "la gestione tecnica, logistica, amministrativa ed economica del presidio de quo al neo-eletto direttivo delle guide vulcanologiche iscritte nel sub-albo regionale".

4. A questo punto, il Direttivo delle Guide del Presidio ha dapprima stipulato apposita convenzione rep.956/01 con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dello Stato, con la quale è stato affidato alle Guide del Presidio per il periodo 1.1.2002 - 30.6.2004 l'uso temporaneo - di pubblico interesse - dei sentieri esistenti di accesso al cratere del Vesuvio, nonché di una fascia del tronco craterico inserita nel percorso turistico.

In forza di tale convenzione, le Guide alpine e vulcanologiche hanno adempiuto con estrema professionalità ed esperienza, via via maturata sul campo, a svolgere tutta una serie di compiti, tra i quali sia il servizio di accompagnamento degli escursionisti, sia il servizio di biglietteria (peraltro a titolo gratuito), sia quello di illustrazione storico-culturale dei percorsi esistenti sul vulcano, sia tutta una serie di attività volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio affidato loro dall'allora Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. E' tuttavia con l'istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dello Stato, in forza di una convenzione della durata di anni nove, ha affidato tra l'altro, la gestione del servizio di visite guidate in tutte le aree ricomprese nella Riserva Forestale di Protezione Tirone-Alto Vesuvio poste anche a quota superiore a 1000 metri, che l'attività svolta dalle storiche Guide alpine e vulcanologiche – e la stessa loro professionalità - è stata in qualche misura ostacolata avendo il Parco Nazionale del Vesuvio posto in essere tutta una serie di attività ostative.

Infatti, dapprima l'Ente Parco ha provveduto ad affidare il servizio di biglietteria, in precedenza svolto a titolo gratuito dalle Guide del Presidio, ad una società cooperativa terza (costituita da lavoratori socialmente utili) che oggi è stata posta in procedura di liquidazione.

Successivamente, il medesimo Ente Parco ha affidato il servizio di accompagnamento dei turisti ad organo privo di legittimazione, ossia il Collegio Regionale delle Guide che, come noto, ha solo funzioni deontologiche, di controllo e non già operative.

E' stato in esito all'impugnativa della convenzione, promossa dallo scrivente e da altre 13 Guide con il ricorso calendarato con il n.o 6674/2006 di RG, ed alla favorevole Ordinanza n.3318 del 6.12.2006 della Sezione Prima, che l'efficacia di quella convenzione è stata sospesa, avendo ritenuto codesto Tribunale che "l'affidamento del servizio al Collegio Regionale appare in contrasto con le disposizioni regolanti le funzioni di tale organo".

Nonostante la sospensiva, l'Ente Parco è rimasto a lungo inerte in merito al rinnovo della convenzione, a tutt'oggi non sottoscritta, al punto da avere costretto il ricorrente ad inoltrare apposito atto di invito e diffida al rinnovo e/o alla sottoscrizione della nuova Convenzione.

6. Da ultimo, risulta essere stato indetto il bando oggi gravato, mai comunicato alle Guide del Vesuvio e del quale risulta un'atipica –ed esclusiva- pubblicazione in data 29.11.2007 sul sito del Parco Nazionale del Vesuvio www.parcnazionaledelvesuvio.it e su quello della società vincitrice www.formambiente.org, con il quale, profittando delle risorse previste dal POR Campania 2000-2006 a valere sulla Misura 11.1, si è stabilito di procedere alla formazione di ben 40 "Guide esclusive del Parco Nazionale del Vesuvio" in maniera da poterle utilizzare a proprio piacimento.

Tuttavia dalla lettura dell'atipico bando emerge che non sono stati osservati i requisiti minimi, stabiliti ex lege, che hanno portato all'istituzione, tra le Guide turistiche, delle Guide vulcanologiche rispetto alle quali la nuova figura di Guida prevista si vorrebbe equipollente.

Si tratta infatti di un Bando che, seppure consistente in una selezione di idonei a 2 corsi di formazione (20 posti ciascuno) delle prime "Guide esclusive del Parco Nazionale del Vesuvio", appare elusivo delle Leggi vigenti, oltre che gravemente pregiudizievole per le Guide del Presidio permanente vulcano Vesuvio.

Infatti, nell'ipotesi in cui, per tramite della selezione bandita, l'Ente Parco, con il patrocinio della Regione e del Ministero del lavoro, intendesse procedere alla formazione di nuove Guide turistiche esclusive del Parco cui affidare il servizio esclusivo di accompagnamento svolto ex lege dalle Guide vulcanologiche, il bando sarebbe illegittimo ed evidentemente lesivo per le Guide vulcanologiche, perché assunto in chiara elusione della normativa che disciplina il procedimento concorsuale di selezione, formazione e disciplina delle Guide turistiche in generale.

Con una mossa decisamente ardita l'Ente Parco, al pari di altri Enti che hanno intuito il business che si cela dietro il turismo, intende creare la figura della "Guida

esclusiva del parco" della quale si ignorano tuttavia compiti, caratteristiche e organi di controllo.

Ed infatti emergono macroscopiche illegittimità del bando impugnato atteso che:

a) la figura delle "Guida esclusiva del Parco" non risulta disciplinata né nella legge regionale né in quella nazionale dettata per gli operatori turistici;

b) non è prescritto alcun organo di controllo e di deontologia professionale, diversamente da quanto prescritto dall'art.15 della Legge nazionale n.6/1989, dal Bando di concorso delle Guide vulcanologiche e dall'art.5 della l.r. n.11/1986;

c) non sono definiti e comunque chiari i requisiti di ammissibilità né sono altrimenti specificate le materie del corso e la sussistenza di una prova finale;

d) non sussiste alcuna equipollenza tra i requisiti professionali della Guida esclusiva del Parco e quelli della Guida alpina o vulcanologia;

e) non è definito, in maniera chiara, il ruolo ed il compito della cd. Guida esclusiva del Parco;

f) sussistono seri dubbi in ordine alla legittimazione dell'Ente banditore della selezione in questione.

Per tutte le ragioni appena esposte, il bando impugnato, in una a tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, rispetto ai quali, una volta che saranno conosciuti, ci si riserva di formulare motivi aggiunti, risulta -ove dovesse essere utilizzato per la formazione di Guide equipollenti alle Guide vulcanologiche- macroscopicamente illegittimo e va annullato alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 LEGGE 2.1.1989 N. 6 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16.3.1986 N.11 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 40 DEL 2 APRILE 2007 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 - ECCESSO DI POTERE - INCOMPETENZA- TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI.

Con il bando impugnato si prevede l'istituzione di una figura professionale,

denominata "Guida esclusiva del Parco" che non risulta affatto disciplinata dalla normativa statale e regionale vigente.

Infatti, in via generale, va precisato che costituiscono norme di attuale riferimento per l'ambito delle figure professionali delle attività di guide ed accompagnatori turistici:

- la Legge n. 40 del 2 aprile 2007 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" Articolo 10 ed in particolare il comma 4, specificatamente destinato alle attività di guida turistica ed accompagnatore turistico;

- la Direttiva 2005/36/CE, in particolare l'articolo 5 relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali delle Guide turistiche.

Sebbene tali disposizioni abbiano semplificato l'accesso alla professione di guida turistica, tuttavia la disposizione dell'art.10 comma 4 recita "Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali".

Dunque, appare innegabile il principio che la cd. liberalizzazione non ha intaccato il principio della salvezza della normativa regionale che disciplina il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, attraverso il procedimento dell'abilitazione a guida turistica ed accompagnatore turistico.

Nella Regione Campania, la legge n.11 del 16.3.1986, intitolata "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche" risulta tuttora vigente, dunque, sicuramente quanto ai requisiti di qualificazione professionale.

Essa, dopo avere fornito, all'art.2, lett.a, la definizione di guida turistica "chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche,

artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali", dispone poi che "l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica si consegue mediante il superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale della Campania, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti".

All'art. 5 viene stabilita la composizione delle Commissioni d'esame volte all'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio della professione di cui all'articolo precedente, le quali sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, su deliberazione della stessa e, quanto alle Guide turistiche, sono composte con l'inserimento di tutta una serie di figure altamente professionali che vanno dall'assessore regionale al Turismo o suo delegato - Presidente ad un Sovrintendente ai Beni culturali o da un funzionario all'uopo delegato - Membro; al Sovrintendente alle gallerie o Musei della Campania o da un funzionario all'uopo delegato Membro; al Sovrintendente ai Monumenti della Campania o da un funzionario all'uopo delegato - Membro; al Sovrintendente Archeologico di Napoli o da un funzionario all'uopo delegato - Membro; ad un docente universitario in Topografia Membro; ad un docente per ciascuna lingua straniera oggetto di esame - Membro; ad un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale di categoria di rilevanza nazionale o regionale all'uopo designato - Membro; ad un tecnico per la disciplina tecnico-professionale, compiti, metodologia, itinerari turistici - Membro; ad un funzionario del competente Servizio della Giunta regionale della Campania - Membro con funzioni anche di Segretario.

Inoltre ai successivi articoli sono previsti i requisiti minimi di ammissione (art.6) e le materie e programmi d'esame (art.7) prescritti per le Guide turistiche che nulla hanno in comune con gli scarni (pressoché inesistenti!) requisiti indicati nel Bando impugnato.

Sembra a questo punto chiaro che, attraverso il Bando in questione, l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio intenda "istituire" una figura professionale di "Guida esclusiva del parco nazionale del Vesuvio o di operatore turistico", in chiara

elusione delle disposizioni regionali che, tuttora vigenti, disciplinano il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, attraverso il procedimento dell'abilitazione a guida ed operatore turistico!

In merito ad una questione analoga è stato osservato che "quand'anche avesse rilevanza il sopravvenuto quadro normativo statale, al fine di poter applicare concretamente anche nel territorio regionale i nuovi principi introdotti dalla fonte statale, in tal modo incidendo su quelli precedentemente attuati nel medesimo ambito mediante una legge regionale, sarebbe comunque necessaria una fonte regionale di pari rango, atteso che il criterio temporale presuppone appunto la pariordinazione delle norme in antinomia, oltre che l'assenza in entrambe del carattere della specialità; qui tuttavia quanto rappresentato non è accaduto, da ciò conseguendo che si applichino le norme contenute nell'unica legge regionale vigente in materia" (cfr. TAR Molise, 21.2.2007 n.160).

2. SEGUE: VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 LEGGE 2.1.1989 N. 6 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16.3.1986 N.11 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 40 DEL 2 APRILE 2007 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GERARCHIA DI CUI ALL'ART. 4 DELLE PRELEGGI - ECCESSO DI POTERE - INCOMPETENZA - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI.

2.1 Nel caso che ci occupa poi sussiste una specificazione ulteriore che rende il Bando gravato ulteriormente illegittimo.

Infatti, laddove la professione della Guida viene svolta nell'ambito di uno specifico territorio vulcanologico come ad esempio il Vesuvio, sono tuttora vigenti le puntuali disposizioni dettate dall'articolo 23 della legge n.6/1989, intitolato "GUIDE VULCANOLOGICHE", che dispone che l'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in escursioni su vulcani è riservata esclusivamente:

a) alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei

relativi albi, ai sensi del comma primo dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi;

b) OVVERO, IN TUTTI GLI ALTRI CASI, ALLE GUIDE VULCANOLOGICHE FORMATE O ABILITATE SECONDO LE NORME DETTATE DALLE LEGGI REGIONALI.

Ebbene, sempre nella legge regionale più volte richiamata n.11 del 16.3.1986 è stata prevista addirittura l'istituzione di un Presidio permanente del Vulcano Vesuvio -che rientra proprio nel territorio gestito dall'Ente Parco banditore- ed affidata alla Giunta Regionale l'individuazione di requisiti professionali delle guide turistiche, il numero delle stesse, le modalità di immissione nei presidi e la formulazione della graduatoria per tale immissione.

Come esposto in narrativa, la Regione Campania ha a suo tempo indetto il concorso, pubblicato nel B.U.R.C. n.55 del 14.11.1994, per la copertura di n.27 guide vulcanologiche (atteso che le altre 10 erano Guide alpine) da assegnare al Presidio del Vulcano Vesuvio, regolarmente svolto nel 1998 e confluito in una graduatoria di idonei.

Nel concorso erano prescritti una serie di requisiti minimi ed una prova orale in specifiche materie.

Quanto ai primi, si tratta di quelli già fissati dalla legge regionale 11/1986 e da quella statale 6/1989 che, nel prevedere il titolo di istruttore, hanno fissato la conoscenza di almeno due lingue straniere maggiormente diffuse (inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo e giapponese) nonché il requisito della condotta morale (tipico del pubblico impiego), l'idoneità psico-fisica ed il limite di età.

Quanto ai secondi l'ammissione veniva svolta mediante apposita prova orale, la quale era basata su approfondite:

- i. nozioni di geologia con particolare ai fenomeni di orogenesi e ad elementi di petrografia e vulcanologia;
- ii. nozioni di pronto soccorso;

iii. nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;

iv. tecnica professionale (compiti e metodologia).

Sulla scorta di tali presupposti, sono risultate vincitrici 27 Guide vulcanologiche (ed altre sono risultate idonee) che sono poi state iscritte nel subalbo regionale delle Guide e che esercitano con grande professionalità il servizio di visita sul cratere del vulcano Vesuvio.

Risulta, dunque, di solare evidenza come l'accesso all'attività turistica svolta dalle Guide vulcanologiche di una nuova ed atipica figura di "Guida esclusiva sul Vesuvio", soprattutto laddove si tratta – recita il Bando impugnato- di conseguire "il titolo ufficiale di guida del Parco che possiede una conoscenza approfondita delle caratteristiche del territorio, condivide le politiche di protezione e valorizzazione delle aree naturali protette, costituisce un'interfaccia tra i visitatori e l'area protetta" avrebbe dovuto soggiacere a quella che è la disciplina stabilita dal legislatore per l'esercizio della professione di guida vulcanologica!

E' infatti proprio dalla lettura della normativa che detta i principi fondamentali per la legislazione regionale che emerge la preoccupazione del legislatore circa la necessità di assicurare un elevato livello professionale a chi svolge attività di accompagnamento in montagna di persone singole o gruppi, riconoscendo implicitamente la rischiosità di tale prestazione professionale e la preoccupazione circa la tutela della sicurezza pubblica in montagna.

Senonché il bando –sempre che proveniente da organo legittimato (v. infra)- non risulta essersi conformato alla disciplina normativa che individua i requisiti minimi di qualificazione professionale, attraverso il procedimento dell'abilitazione a guida vulcanologica ovvero guida turistica ovvero operatore turistico.

Infatti, nel Bando, l'unico requisito di ammissibilità della selezione è quello di essere "donne e uomini inoccupati e disoccupati con obbligo scolastico assolto e conoscenza della lingua inglese" (sic!).

Sembra dunque emergere, proprio dalla lettura di tale pseudorequisito, quello che

è l'intento ultimo del bando, spesso ricorrente nella difficile realtà campana, ossia quello di utilizzare fondi di finanziamento per agevolare, mediante un corso di formazione, coloro che -privi di ogni minima conoscenza di base- versano in una situazione di difficoltà nell'accesso all'occupazione.

Sotto tale profilo sembra dunque violato, altresì il principio di gerarchia delle fonti fissato dall'art. 4 delle Preleggi, atteso che mediante disposizioni di rango inferiore (contenute nel Bando di selezione e negli atti amministrativi presupposti) si prescrivono requisiti di ammissibilità diversi e comunque inferiori rispetto a quelli, regionali, che disciplinano l'accesso ed il conseguimento dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'attività di Guida turistica o vulcanologica.

E' chiara la portata innovativa da riconoscersi alla disposizione del bando gravato, che non si limita ad applicare le disposizioni sovraordinate che attendono alla disciplina dei requisiti professionali delle Guide, contenute nelle norme primarie, ma in qualche modo le modificano, eludendone l'efficacia.

2.2 Né può ritenersi che essa attenga a mere modalità organizzative del concorso-selezione, le quali invece ben possono essere stabilite da disposizioni regolamentari, come al contrario si registra con riguardo alla previsione della prova preselettiva, appunto modalità organizzativa tesa a rendere più spedito l'iter concorsuale, conformemente ai principi di economicità e di efficacia sanciti dalla L. 7.8.1990, così come modificata dalla L. 11.2.2005, n. 15, validi per tutte le Amministrazioni, afferenti a quello omnicomprendivo di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Il conflitto, nella fattispecie che ci occupa, attiene invece alla previsione di diversi -e nettamente inferiori- requisiti di partecipazione alla selezione e non può essere risolto che facendo ricorso, come cenuto sopra, al principio di gerarchia di cui all'art. 4 delle Preleggi, perciò disapplicando la norma regolamentare in contrasto con quella legislativa, che invece trova diretta applicazione.

2.3 Senza tuttavia avere considerato -ed inserito nel Bando - quelli che devono essere i requisiti professionali di ammissione ad una professione del tutto peculiare la quale viene esercitata: a) nell'ambito di un territorio che richiede specifiche

conoscenze geologiche, di botanica, metereologiche; b) nell'ambito di una materia, quella turistica, nella quale si richiede sempre più capacità organizzativa e formazione nelle scuole professionali; c) a contatto con una platea di utenti eterogenea, costituita di turisti, escursionisti, visitatori, molti dei quali provenienti da ogni parte del mondo; d) in un contesto nel quale occorre anche essere pronti e capaci di portare aiuto e/o soccorso.

Sotto tutti gli evidenziati profili il Bando di selezione gravato sembra del tutto inadeguato e soprattutto non chiarisce:

- quelli che saranno esattamente gli insegnamenti praticati ed i programmi formativi;

- quella che è la figura ed il ruolo ovvero il compito che la cd. Guida esclusiva del Parco Vesuvio svolgerà;

- in quale delle figure professionali potrà essere inserita, una volta formata, e da quale Ente, ovvero organo potrà essere controllata ovvero assunta.

Sotto il profilo appena evidenziato non v'è dubbio che il bando gravato risulterà illegittimo nella misura in cui, per tramite di esso, si intendesse procedere a formare Guide del Parco con l'intento di affidare Loro le attività che in via esclusiva sono state affidate alle Guide vulcanologiche rappresentate dal ricorrente da quella normativa che, peraltro, impone a queste ultime di esercitare l'attività demandata, solo ed esclusivamente, nell'ambito del cratere del Vesuvio.

D'altro canto, allo stato attuale non si comprende quale altra attività potranno svolgere le nuove Guide che saranno selezionate atteso che gli unici sentieri oggi aperti al pubblico sono quelli di accesso al cratere oggi affidato alle Guide del Presidio permanente Vulcano Vesuvio.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART. 23 LEGGE 2.1.1989 N. 6 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16.3.1986 N.11 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 40 DEL 2 APRILE 2007 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 - ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA- TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI

GIURIDICI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

3.1 Tuttavia, dalla lettura del Bando emergono ulteriori profili di illegittimità, proprio per quanto sopra riferito in merito alla peculiarità dell'esercizio della professione di Guida nell'ambito del territorio del Vesuvio.

Infatti, il Bando stesso, alla luce della normativa statale e soprattutto regionale vigente, sembra viziato anche sotto profili formali che investono:

- la dubbia competenza dell'Ente banditore, a munirsi di Guide esclusive ovvero operatori turistici propri in deroga alle competenze statali e soprattutto regionali in materia di turismo;

- l'anticipità del bando stesso e delle modalità di pubblicazione atteso che, essendo un bando aperto potenzialmente a tutti (ogni disoccupato ovvero inoccupato), esso avrebbe dovuto essere pubblicato in maniera idonea mediante pubblicazione ufficiale sul B.U.R.C. ed altresì nazionale e su maggiori quotidiani a diffusione nazionale;

- la mancanza di ogni indicazione della composizione della Commissione di valutazione dei candidati.

3.1 Sotto il primo profilo, non v'è dubbio che l'istituzione di una nuova figura di operatore turistico, denominata "Guida esclusiva del Parco Vesuvio" contemplata dal Bando impugnato, venga a derogare alle competenze che, in materia, spettano allo Stato e/o comunque alle Regioni.

E' noto sul punto il dibattito che inerisce la competenza in materia di turismo all'indomani del nuovo articolo 117 Cost., che fa rientrare tale attività fra quelle materie residuali (comma 4) di competenza regionale cosiddetta "piena" o "esclusiva".

Com'è stato chiarito dalla stessa Corte costituzionale in una nota sentenza (sent. n.197 del 2003, in riferimento alla legge statale 135/2001, di riforma del turismo) "a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni connesse con

l'attività del turismo".

Tuttavia, allorché si parla di professioni turistiche, ed in particolare della specifica professione delle Guide di un vulcano, la competenza inerente l'istituzione di tale professione oscilla tra quella statale e quella regionale ed anzi fa propendere piuttosto per la prima anche in relazione ad alcune pronunce rese dalla Corte Costituzionale.

*Si rammenta infatti che la Corte Costituzionale nelle sentenze n.372/2002 e 360/1991, pur qualificando l'ordinamento della professione di guida alpina (cui è decisamente assimilabile quella di guida vulcanologica) come "submateria" rispetto alla materia "turismo e industria alberghiera" (dell'originario art. 117 Cost.), induceva a segnare una diversa, particolare, collocazione per le professioni turistiche, sia per interferenza con altra materia (allora) di competenza concorrente ("istruzione professionale"), sia per la presenza di caratteri ordinamentali comunque riservati alla legislazione statale ("istituzione di albi professionali", "standards minimi di bagaglio tecnico-culturale", v. rispettivamente sent. 372/1989, p. 3 e sent. 360/1991, p. 3), così configurando un limite valevole anche per le Regioni speciali e le Province autonome di Trento e Bolzano, malgrado la loro competenza primaria in materia di turismo (cfr. a commento della sent. 372/1989, C. Maviglia, La disciplina delle "professioni" tra Stato e Regioni: a proposito di guide alpine, in *Le Regioni*, 1990, pagg. 1530 ss.).*

In altri termini, in presenza della materia concorrente delle professioni (art. 117, comma 3, Cost.), ed in base alla configurazione che ne è stata data dalla Corte costituzionale in varie pronunce (tra le quali si richiama Corte cost., sent.353/2003, Corte cost., sentt. nn.319, 355, 405 e 424 del 2005) l'attrazione in siffatta materia anche del "settore" delle professioni turistiche sembra ineluttabile, staccandosi pertanto dalla materia "residuale regionale" turismo; e ciò tanto più ove i principi fondamentali della materia delle professioni siano considerati come "principi trasversali" valevoli per qualsiasi materia di competenza regionale (in tema v. E. Bindi, La Corte costituzionale di fronte al difficile compito di individuazione dei

principi fondamentali in materia di professioni, in *Giur. cost.*, 2003, pagg. 3673 ss.; A. Gentilizi, *La materia concorrente delle "professioni" e il rebus dell'individuazione delle singole figure professionali*, *ivi*, pagg. 3680; E. Bindi e M. Mancini, *Principi costituzionali in materia di professioni e possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V*, in *Le Regioni*, 2004, pagg. 1317 ss.; A. Poggi, *Disciplina "necessariamente unitaria" per le professioni: ma l'interesse nazionale è davvero scomparso?*, in *Le Regioni*, 2006; E. Bindi e M. Mancini, *La Corte alla ricerca di una precisa delimitazione dei confini della materia 'professioni'*, in *federalismi.it* n. 24/2005).

Sul punto va citata quella Giurisprudenza autorevolissima della Corte Costituzionale che ha ritenuto, quale principio fondamentale della materia professioni, quello dell'individuazione e la definizione di una (qualsiasi nuova) professione, la quale è di competenza quindi del legislatore statale, non dei legislatori regionali.

Se ciò corrisponde al vero ne deriva che la previsione, fra le professioni turistiche di accompagnamento, della figura professionale di "Guida esclusiva del Parco", da formare attraverso il Bando di selezione impugnato, sembra decisamente infrangersi davanti al principio sopra enunciato atteso che si configura una professione che non risulta minimamente disciplinata (individuata) dalla legislazione dello Stato.

In conseguenza, il Bando di selezione e tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, risultano illegittimi per assoluta incompetenza dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio prima e della Società delegata Formambiente poi, a creare una figura nuova, comunque atipica, di Guida turistica che si viene a formare secondo criteri professionali e percorsi formativi del tutto avulsi da quelli previsti normativamente.

3.2 Tuttavia, l'incompetenza eccepita nel presente motivo resterebbe intatta anche laddove si potesse accedere alla tesi della attrazione della creazione delle professioni turistiche nella competenza esclusiva della Regione in materia di turismo atteso che

la figura attraverso la quale l'Ente Parco ha stabilito di creare proprie Guide non risulta essere stata prevista, come esposto sopra nel primo motivo d'apertura, nella normativa regionale della Campania.

4. SEGUE: VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART.3 L.241/90 - MANCATA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI E/O CONSEGUENZIALI - INCOMPETENZA DEL DELL'ENTE PARCO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.22 COMMA 2 DELLO STATUTO DELL'ENTE PARCO - VIOLAZIONE DEL D. LGS. 3-2-1993 N.29 - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.14 E SS. L.241/90 E S.M.I. - VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.11/1986 - ECCESSO DI POTERE - ISTANZA ISTRUTTORIA.

4.1 I motivi che precedono risultano assorbenti.

Va soggiunto tuttavia, sempre con riguardo all'incompetenza dell'Ente Parco, già eccepita nei motivi che precedono, che l'eccezione formulata non potrà essere superata attraverso il richiamo dell'art.22 dello Statuto dell'Ente Parco, ove pure fosse invocabile al fine di far discendere la legittimazione alla creazione della figura di "Guide esclusive del Parco".

Appare infatti di solare evidenza che ove pure la disposizione statutaria potesse conferire una qualche competenza all'Ente Parco, quest'ultimo avrebbe dovuto esercitarla conformemente a quanto la normativa, statale e/o regionale, prescrive in ordine alle capacità tecnico professionali che debbono sottendere la formazione delle Guide o accompagnatori del Vesuvio.

Infatti, ove mai si potesse affermare che l'Ente Parco aveva, in forza della norma statutaria, legittimazione ad "organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche o istituzioni private, corsi di formazione al termine dei quali rilasciare il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco", tuttavia, per tutte le ragioni esposte nei motivi che precedono, giammai avrebbe potuto "creare" Guide, in effetti, equipollenti alle Guide vulcanologiche senza osservare il medesimo iter formativo tecnico- professionale, che ha portato la Regione Campania ad istituire le

guide oggi rappresentate dal ricorrente.

Sotto tale profilo, anzi, il bando di selezione si pone in contrasto proprio con la disposizione statutaria dell'art.22 atteso che, ai fini della ritenuta legittimità di quest'ultima, deve pur sempre essere osservata, allorquando viene attuata, la normativa speciale (l'articolo 23 della legge n.6/1989), che fissa i requisiti che debbono avere le Guide che espletano la propria attività sul vulcano.

Ciò non appare essere stato correttamente espletato dall'Ente Parco ovvero dall'organo esecutore Fornambiente srl che, nel predisporre il bando di selezione, non hanno poi provveduto né ad invocare le disposizioni statutarie né ad improntare le modalità di accesso e di espletamento dei corsi di formazione ai requisiti minimi, di forma e di sostanza, che risultavano fissati per le Guide turistiche o vulcanologiche.

Non è stato neppure precisato che le Guide selezionate a seguito dell'espletamento del corso di formazione bandito avrebbero esercitato un'attività del tutto distinta da quella che la legge affida in via esclusiva alle Guide vulcanologiche ed avrebbero atteso a compiti differenti, attinenti ad altri siti e zone del Parco, per il quale la legge non prescrive, come nel caso dei sentieri posti a quota superiore a 1000 metri, il servizio obbligatorio di accompagnamento di turisti ed escursionisti sul cratere del Gran cono del Vesuvio.

4.2 In via gradata poi, ove si potesse far discendere la competenza dell'Ente Parco, dalla norma statutaria, quest'ultima si porrebbe in aperto contrasto con le disposizioni della norma primaria ed in particolare con quella legge che delimita i poteri ed e enumera le materie entro cui -ovviamente nel rispetto della normativa statale e regionale- il potere statutario può legittimamente essere esercitato.

Nel caso di specie non v'è dubbio che avrebbe dovuto essere osservata la normativa più volte citata in ordine all'esclusività del servizio che attende all'attività svolta alle Guide operanti sul vulcano.

Non può peraltro essere trascurato che l'Ente banditore rientra fra quegli Enti preposti a servizi di pubblico interesse che devono soggiacere alle disposizioni dettate per gli Enti pubblici ed in particolare a quelle fissate dalla legge n. 70/1975 sul

riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale.

Di contro, mediante il bando di selezione, il quale costituisce la prima tappa della creazione di figure professionali esclusive del Parco, si tenta di eludere le normative che fissano regole precise per divenire figure operative che, in nome e per conto dell'Ente Parco, abbiano rilevanza esterna.

4.3 In ultimo, la norma statutaria sembra pure porsi in aperto contrasto con l'art.6 del D. Lgs. N.267/2000, il quale enumera le materie entro cui -ovviamente nel rispetto della normativa statale e regionale- il potere statutario può legittimamente essere esercitato.

Orbene, tra tali materie non rientra assolutamente il potere di istituire Guide che possano sostituire ovvero avvicinare o pretendere di svolgere il medesimo servizio di accompagnamento oggi svolto dalla Guide rappresentate dal ricorrente né un tale potere può farsi rientrare nelle facoltà dell'ente Parco, come si è precisato nei motivi di ricorso che precedono.

5. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART.7 L.241/90 E S.M.I. - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.14 E SS. L.241/90 E S.M.I. - VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.11/1986 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6/86 - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITA', RAGIONEVOLEZZA E CONSEQUENZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO - ISTRUTTORIA CARENTE E INSUFFICIENTE - CARENZA DI PUBBLICO INTERESSE - ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITA' - SVIAMENTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

5.1 Il bando impugnato, poi, risulta illegittimo anche in relazione ad un ulteriore

argomentazione, quella di non avere neppure previsto un sistema di punteggio tale da poter attribuire, in caso partecipazione delle attuali Guide vulcanologiche, un riconoscimento specifico e qualificante.

Infatti, delle due l'una!

O l'Ente Parco ha ritenuto di formare Guide esclusive da utilizzare, prima o poi, nelle medesime funzioni svolte dalle Guide vulcanologiche: in tal caso il bando risulta insannabilmente illegittimo per tutti i motivi già esposti.

O l'Ente Parco ha inteso procedere a selezionare un gruppo di persone per formare Guide esclusive da adibire a funzioni diverse (allo stato ignote!) dall'attività di accompagnamento dei turisti da quelle assegnate ex lege alle guide vulcanologiche: in tal caso tuttavia avrebbe dovuto prevedere un sistema di punteggio e valutazione dei titoli nel quale evidentemente la figura della Guide vulcanologica (risultate a suo tempo vincitrici ovvero idonee) avrebbe dovuto avere uno specifico riconoscimento.

Sotto tale profilo il bando appare illegittimo e comunque risulta violare il principio di logicità, ragionevolezza ed in particolare quello dell'affidamento.

5.2 In ultimo, sembra alla difesa del ricorrente che il bando violi le più elementari regole che attendono alle modalità di pubblicazione atteso che non ne risulta, allo stato, la pubblicazione sul BURC né su Bollettini ufficiali ma solo sul sito internet dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e su quello della società vincitrice Formambiente srl.

E' stato esposto tuttavia che allorché la selezione dei candidati sia affidata a criteri estremamente generali di partecipazione, il relativo bando deve avere la massima pubblicità al fine di consentire a tutti gli interessati di poter conoscere, in tempo utile, dell'esistenza e così esercitare, se del caso, la facoltà di partecipazione.

Quanto più vi è trasparenza e facilità di reperimento delle informazioni rilevanti rispetto a bandi che offrono la possibilità di selezionare persone tanto più aumenteranno le possibilità per queste ultime di presentarsi nell'ambito di un ampio ed effettivo contesto di mercato aperto ad soggetti non soltanto locali, con conseguenti vantaggi anche per gli Enti banditori di una maggiore partecipazione e

di una migliore qualificazione e varietà dei candidati disponibili.

Non va sottaciuto poi che sebbene agli Enti sia consentito autogestire tale forma di pubblicità, vale pur sempre la regola della comunicazione e diffusione sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Regionale ovvero mediante affissione all' Albo Pretorio ovvero ad una "bacheca" ufficiale che si trova all'interno dell'Ente medesimo.

Nel caso in esame ciò non è stato avendo l'Ente Parco provveduto – a quanto risulta – ad affidare la pubblicità del bando alla sola comunicazione on line.

6. ISTANZA ISTRUTTORIA.

Si formula istanza istruttoria volta affinché codesto Ecc.mo TAR per la Campania, Napoli, Voglia ordinare agli Enti coinvolti ed alla società di formazione, la esibizione ed il deposito di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali del Bando di selezione gravato, alla cui conoscenza ci si riserva di formulare motivi aggiunti ed eventualmente istanza cautelare.

P. Q. M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dunque per l'annullamento del bando impugnato e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali. Vittoria di spese.

Napoli, 24 gennaio 2008

Avv. Giuseppe Sartorio

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dei ricorrenti, Io sottoscritto Avv. Giuseppe Sartorio del Foro di Napoli, con studio in Napoli alla Via dei Mille n.16, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 10.5.2004 ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53, ho notificato il sujesto ricorso innanzi il T.A.R. per la Campania, Sez. di Napoli, perché ne abbia piena e legale conoscenza a:

1) l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la Sede dell'Ente in S. Sebastiano al Vesuvio alla Piazza Municipio n.8 mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Racc.ta A.R. n.ro 76261939002-2, spedita dall'Ufficio Postale, Succ.83 di Napoli, in Piazza Matteotti, oggi 24 gennaio 2008, cronologico n.ro 777.

Avv. Giuseppe Sartorio

2) Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.l., domiciliato per la carica presso la sede in Napoli alla Via S. Lucia n.81, mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Racc.ta A.R. n.ro 76219072465-9, spedita dall'Ufficio Postale, Succ.83 di Napoli, in Piazza Matteotti, oggi 24 gennaio 2008, cronologico n.ro 777.

Avv. Giuseppe Sartorio

3) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in persona del Ministro p.t., dom.to ex lege presso la Sede dell'Avvocatura Distrettuale, in Napoli alla Via Diaz n.11 mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Racc.ta A.R. n.ro 76219072463-7, spedita dall'Ufficio Postale, Succ.83 di Napoli, in Piazza Matteotti, oggi 24 gennaio 2008, cronologico n.ro 777.

Avv. Giuseppe Sartorio

4) Formambiente S.c.a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., dom.to presso la Sede di Via Campi Flegrei n.34 Pozzuoli, mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Racc.ta A.R. n.ro 76219072462-6, spedita dall'Ufficio Postale, Succ.83 di Napoli, in Piazza Matteotti, oggi 24 gennaio 2008, cronologico n.ro 777.

Avv. Giuseppe Sartorio"

5) al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., dom.to ex lege presso la Sede dell'Avvocatura Distrettuale, in Napoli alla Via Diaz n.11, mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Racc.ta A.R. n.ro 76219072461-5, spedita dall'Ufficio Postale, Succ.83 di Napoli, in Piazza Matteotti, oggi 24 gennaio 2008, cronologico n.ro 777".

Avv. Giuseppe Sartorio"

II. Il ricorso, ritualmente notificato, depositato e calendato con il n.ro 875/2008 di RG, veniva assegnato alla Sezione III di codesto Tribunale ed i ricorrenti provvedevano a depositare, in data 1.4.2015, istanza di fissazione di udienza confermando l'interesse alla definizione del giudizio.

Nel giudizio si costituivano, per tramite dell'Avvocatura di Stato, entrambi i Ministeri cui il ricorso era stato notificato quali possibili controinteressati e più di recente, fissata l'udienza pubblica del 9 febbraio 2016, spiegava intervento *ad adiuvandum* l'organismo deontologico regionale delle Guide alpine e vulcanologiche, ossia il Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Regione Campania.

In vista dell'udienza pubblica l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio si costituiva a ministero dell'Avvocatura di Stato e depositava, addirittura in data 27.1.2016, memoria con ben 11 allegati tra i quali gli atti presupposti e quelli con i quali, a seguito dell'espletamento del corso, la Regione aveva rilasciato gli attestati di qualifica e l'Ente Parco ne prendeva atto (determinazione n.605 del 2.9.2009) e riconosceva che *"l'attestato rilasciato dalla Regione Campania "guida esclusiva del Parco Nazionale del Vesuvio risponde al titolo ufficiale ed esclusivo di "guida del parco nazionale del Vesuvio" così come espressamente indicato dall'art.14 della L.394/91"*.

A quel punto, la scrivente difesa, presa visione degli atti consequenziali a quelli gravati del ricorso introduttivo e pure del carteggio intercorso tra Ente Parco, Regione e la società aggiudicatrice dell'espletamento del Corso circa la contrastata dicitura contenuta negli attestati (*"Guida del parco..."* ovvero *"Guida esclusiva del Parco..."*), nel rilevare la tardività della costituzione, depositata fuori ogni termine e in violazione del diritto di difesa e di quello di replica, depositava, in data 30.1.2016, istanza di rinvio sia per esaminare quanto tardivamente depositato ex adverso che per valutare se promuovere motivi aggiunti di ricorso e se estendere il contraddittorio ai controinteressati, i cui nominativi, privi di indirizzo e/o domicilio, erano stati resi noti solo nella documentazione versata in atti lo scorso 27 gennaio 2016 (all.6 produzione Ente Parco).

All'udienza del 9 febbraio 2016 il Collegio, in accoglimento dell'istanza, fissava l'udienza del 25.10.2016 e sulla richiesta verbale dello scrivente di

decidere in merito alla istanza per l'integrazione del contraddittorio, lo invitava a depositare apposita istanza istruttoria.

Depositata l'istanza istruttoria con Ordinanza presidenziale n.710/2016 dei 15-16/2/2016: *"Visto l'art. 65 cod. proc. amm.; Considerato che occorre acquisire i dati relativi ai luoghi di residenza dei suddetti nominativi; Ritenuto che va pertanto disposto il deposito della relativa documentazione presso la segreteria del Tribunale amministrativo da parte dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e della società consortile Formambiente, nel termine di dieci giorni dalla notificazione a cura del ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore;*

P.Q.M.

Dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione".

In data 4 marzo 2016 la Formambiente scarl, in ottemperanza dell'Ordinanza presidenziale, depositava la nota con l'elenco dei nominativi, del codice fiscale, del luogo e data di nascita e dell'indirizzo risultante all'epoca di svolgimento dei due corsi di formazione.

A quel punto la scrivente difesa, valutato che l'estensione del contraddittorio ai 40 (quaranta) partecipanti che *"hanno superato l'esame finale e ottenuto la qualifica di "Guida esclusiva del Parco Nazionale del Vesuvio"* postulava notificare Loro gli atti e segnatamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti avverso gli atti consequenziali ed attuativi del Bando impugnato, e considerato l'elevato numero dei controinteressati e soprattutto che gli indirizzi ivi indicati avrebbero potuto essere, a distanza di oramai 8 (otto) anni, diversi da quelli di residenza o domicilio attuale, presentava istanza di rilascio dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

Con decreto n.1288 del 17.3.2016 il Presidente ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami dell'atto da notificare nei termini e con modalità di cui in motivazione.

A questo punto i ricorrenti, nel procedere alla notificazione del presente

atto ai controinteressati secondo le modalità anche per pubblici proclami descritte nel citato Decreto, impugna gli atti consequenziali a quelli già gravati con il ricorso introduttivo, atteso che i primi, in quanto atti meramente esecutivi del gravato Bando, presentano i medesimi vizi di illegittimità, in via derivata, rassegnati con il ricorso introduttivo e dunque vanno annullati alla stregua dei medesimi motivi di cui si riportano, in questa sede, le sole epigrafi con brevi notazioni in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 LEGGE 2.1.1989 N. 6 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16.3.1986 N.11 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 40 DEL 2 APRILE 2007 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 - ECCESSO DI POTERE - INCOMPETENZA- TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI.

1. La figura delle "Guida ESCLUSIVA del Parco" di cui al Bando gravato ed all'attestato rilasciato ai partecipanti al corso, non è disciplinata né nella legge regionale né in quella nazionale dettata per gli operatori turistici o in generale per le guide.

A conferma sta la corrispondenza esibita dalla parte resistente (cfr. documenti depositati il 27.1.201) che si premurava di richiedere, in un primo tempo, di poter procedere ad una rettifica della dicitura per il "titolo degli attestati di qualifica" (cfr. fax del 20.6.2008 e del 30.6.2008) mediante stralcio del termine "esclusiva" per poi, una volta acquisita la nota regionale del 4.8.2009 che rilevava che il bando costituisce lex specialis ed il chiarimento che la natura "esclusiva" atteneva ad individuare nell'Ente parco l'unico soggetto abilitato ad organizzare i corsi per la Guide del Parco, dover ammettere, nella determinazione dell'Ente Parco del 2.9.2009, che "l'attestato rilasciato dalla Regione Campania "Guida esclusiva del Parco Nazionale del Vesuvio" risponde al titolo Ufficiale ed esclusivo di "Guida del Parco Nazionale del Vesuvio" così come espressamente indicato all'art.14 della L.394/91".

Si tratta di un palese accomodamento ed un'innegabile forzatura posta a salvataggio di una procedura (rectius: di un corso di formazione PIT Vesevo POR Campania 2000-2006, cospicuamente finanziato!) che ha inteso istituzionalizzare una figura "Guida esclusiva del Parco" che non risulta affatto disciplinata dalla normativa statale e regionale.

Già sulla base di tale sola argomentazione il bando dovrebbe essere annullato, in una a tutti gli atti consequenziali, atteso che non è ammissibile che in un ambito così delicato come quello professionale delle Guide vulcanologiche e di quella più recente figura professionale introdotta dal legislatore quale l'accompagnatore di media montagna, che sono professioni che, a causa di una innegabile valenza pubblicitica, sono tutelate dalle leggi statali, regionali e dello stesso codice penale (cfr. ad es. l'art.348 sull'esercizio abusivo di una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione), sia consentita la creazione di figure atipiche come le "Guide esclusive del Parco" così magari da far rientrare a svolgere compiti specifici a coloro che, non si sono sottoposti o non hanno a suo tempo superato l'esame pubblico di abilitazione che pur sempre, analogamente ad altre più prestigiose professioni, deve pur sempre essere condizionato l'esercizio della professione di Guida alpina, vulcanologica o di media montagna!

Ove pure è consentito l'istituzione di "Guide del Parco" la legge non utilizza mai la dicitura "Guida esclusiva del Parco" come invece è stato previsto nel Bando e addirittura nell'attestato rilasciato dalla Regione Campania ai 40 partecipanti ma utilizza la ben diversa terminologia, contenuta nell'art.14 comma 5, della legge quadro sulle aree protette "L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di GUIDA DEL PARCO".

¹ Il bando è denominato PIT Vesevo - Misura 3.18 (ex 1.11) POR Campania 2000-2006. Realizzazione interventi formativi inseriti nel PIT del Parco nazionale del Vesuvio "Guide Esclusive del Parco Nazionale del Vesuvio"

Non è evidentemente una questione meramente terminologica perché una cosa è la figura di Guida del Parco altra è che venga riconosciuta, anzi istituzionalizzata, la figura di "Guida esclusiva del Parco" che evidentemente ha una connotazione di "esclusività" differente e ben più preclusiva rispetto alle altre guide ed operatori che sul Vesuvio svolgono funzioni qualificate di pubblica utilità.

In tale accezione, in realtà l'unica possibile atteso che da qui a qualche anno nessuno potrà ricordarsi della interpretazione "*salvabando*" fatta dalla Regione e dall'Ente, siamo al cospetto di una palese violazione della norma statale e regionale che non può essere consentita ed ammessa e che appare, innegabilmente, lesiva degli interessi delle Guide del Presidio permanente Vulcano Vesuvio.

2. SEGUE: VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 LEGGE 2.1.1989 N. 6 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16.3.1986 N.11 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 40 DEL 2 APRILE 2007 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GERARCHIA DI CUI ALL'ART. 4 DELLE PRELEGGI - ECCESSO DI POTERE - INCOMPETENZA- TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI.

Gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e quelli ora gravati risultano illegittimi, in via propria e derivata, atteso che non è previsto alcun organo di controllo e di deontologia professionale, a dispetto di quanto prescritto dall'art.15 della Legge nazionale n.6/1989, dal Bando di concorso delle Guide vulcanologiche e dall'art.5 della L.r. n.11/1986.

In sostanza la creazione di "Guide esclusive del Parco" senza una contestuale creazione di organi di controllo e di vigilanza (la stessa difesa dell'Ente Parco precisa che si tratta di Guide che non sono alle dipendenze dell'Ente Parco) espone indirettamente la collettività al rischio che tutti i turisti ed escursionisti avranno rapporti con Guide del Parco che non sono assoggettate, nell'espletamento della loro attività, ad alcuna verifica ovvero

vigilanza e dunque ad alcun controllo specifico.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 LEGGE 2.1.1989
N. 6 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16.3.1986 N.11 -
VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 40 DEL 2 APRILE 2007 DI CONVERSIONE IN
LEGGE DEL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 - ECCESSO DI POTERE -
INCOMPETENZA- TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

Nel bando ed in via derivata negli atti attuativi non sono definiti e comunque chiari i requisiti di ammissibilità né sono altrimenti specificate le materie del corso e la sussistenza di una prova finale.

In ogni caso non è stato previsto, tra i requisiti di accesso, un titolo preferenziale per coloro come i ricorrenti che, in seguito ad un concorso pubblico ed all'iscrizione in un apposito Albo regionale, avevano tutti i titoli professionali, formativi e le abilitazioni per avere un accesso preferenziale - sempre dopo lo scioglimento della questione pregiudiziale relativa alla esclusività - ai corsi formativi di Guida del Parco.

Sotto tale profilo non v'è dubbio gli atti impugnati, e prima fra tutti il bando, sia viziato per:

- la dubbia competenza dell'Ente banditore, a munirsi di "Guide esclusive" in deroga alle competenze statali e soprattutto regionali in materia di turismo;
- la mancanza di requisiti specifici per favorire l'accesso di coloro che da anni operano sul Vulcano vesuvio;
- l'anticipità del bando stesso e delle modalità di pubblicazione atteso che, essendo un bando aperto potenzialmente a tutti (ogni disoccupato ovvero inoccupato), esso avrebbe dovuto essere pubblicato in maniera idonea mediante pubblicazione ufficiale sul B.U.R.C. ed altresì nazionale e su maggiori quotidiani a diffusione nazionale;
- la mancanza di ogni indicazione della composizione della

Commissione di valutazione dei candidati.

4. SEGUE: VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART.3 L.241/90 -
MANCATA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI E/O
CONSEQUENZIALI - INCOMPETENZA DEL DELL'ENTE PARCO -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.22 COMMA 2 DELLO
STATUTO DELL'ENTE PARCO - VIOLAZIONE DEL D. LGS. 3-2-1993 N.29 -
VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.14 E SS. L.241/90 E
S.M.I. - VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.11/1986 - ECCESSO DI
POTERE.

Pur non sussistendo equipollenza tra i requisiti professionali della Guida esclusiva del Parco Vesuvio e quelli della Guida vulcanologica che la legge abilita allo svolgimento, in via esclusiva, dell'attività sul Vulcano Vesuvio di accompagnamento obbligatoria dei escursionisti e turisti previsto dalla normativa, tuttavia la creazione di tale atipica figura appare viziata da illegittimità sotto altro profilo.

L'istituzione di una nuova figura di operatore turistico, denominata "Guida esclusiva del Parco Vesuvio" contemplata dal Bando impugnato, viene a derogare alle competenze che, in materia, spettano allo Stato e/o comunque alle Regioni.

E' noto sul punto il dibattito che inerisce la competenza in materia di turismo all'indomani del nuovo articolo 117 Cost., che fa rientrare tale attività fra quelle materie residuali (comma 4) di competenza regionale cosiddetta "piena" o "esclusiva".

Tuttavia non va trascurato che siamo pur sempre in presenza della materia concorrente delle professioni (art. 117, comma 3, Cost.) ed, in base alla configurazione che ne è stata data dalla Corte costituzionale in varie pronunce (tra le quali si richiama Corte cost., sent.353/2003, Corte cost., sentt. nn.319, 355, 405 e 424 del 2005), l'attrazione in siffatta materia anche del "settore" delle professioni turistiche sembra ineluttabile, staccandosi

pertanto dalla materia "residuale regionale" turismo; e ciò tanto più ove i principi fondamentali della materia delle professioni siano considerati come "principi trasversali" valevoli per qualsiasi materia di competenza regionale (in tema v. E. Bindi, La Corte costituzionale di fronte al difficile compito di individuazione dei principi fondamentali in materia di professioni, in Giur. cost., 2003, pagg. 3673 ss.; A. Gentilizi, La materia concorrente delle "professioni" e il rebus dell'individuazione delle singole figure professionali, ivi, pagg. 3680; E. Bindi e M. Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V, in Le Regioni, 2004, pagg. 1317 ss.; A. Poggi, Disciplina "necessariamente unitaria" per le professioni: ma l'interesse nazionale è davvero scomparso?, in Le Regioni, 2006; E. Bindi e M. Mancini, La Corte alla ricerca di una precisa delimitazione dei confini della materia 'professioni', in federalismi.it n. 24/2005).

Sul punto va citata quella Giurisprudenza autorevolissima della Corte Costituzionale che ha ritenuto, quale principio fondamentale della materia professioni, quello dell'individuazione e la definizione di una (qualsiasi nuova) professione, la quale è di competenza quindi del Legislatore statale, non dei legislatori regionali.

Se ciò corrisponde al vero ne deriva che la previsione, fra le professioni turistiche di accompagnamento, della figura professionale di "Guida esclusiva del Parco", da formare attraverso il Bando di selezione impugnato e poi attuato con i provvedimenti oggetto dei presenti motivi aggiunti, sembra decisamente infrangersi davanti al principio sopra enunciato atteso che si configura una professione che non risulta minimamente disciplinata (individuata) dalla legislazione dello Stato.

In conseguenza, il Bando di selezione e tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, risultano illegittimi per assoluta incompetenza dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio prima e della Società aggiudicataria delegata

Formambiente poi ed infine della Regione a rilasciare apposito attestato, a creare una figura nuova, comunque atipica, di Guida turistica che si viene a formare secondo criteri professionali e percorsi formativi del tutto avulsi da quelli previsti normativamente.

5. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART.7 L.241/90 E S.M.I. - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.14 E SS. L.241/90 E S.M.I. - VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.11/1986 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6/86 - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITA', RAGIONEVOLEZZA E CONSEQUENZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO - ISTRUTTORIA CARENTE E INSUFFICIENTE- CARENZA DI PUBBLICO INTERESSE - ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITA' - SVIAMENTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Il bando e gli atti consequenziali appaiono viziati dalla constatazione che non viene definito, in maniera chiara, il ruolo ed il compito della cd. "Guida esclusiva del Parco Vesuvio" e per seri dubbi in ordine alla legittimazione dell'Ente banditore della selezione in questione ed infine, ed in via gradata, il bando e gli atti consequenziali è viziato da illegittimità derivata da quella dello Statuto dell'Ente Parco, con specifico riferimento all'art.22 laddove quest'ultimo abbia previsto la possibilità per l'Ente di dotarsi di una figura di Guida esclusiva.

Ove pure la disposizione statutaria potesse conferire una qualche competenza all'Ente Parco, quest'ultimo avrebbe dovuto esercitarla conformemente a quanto la normativa, statale e/o regionale, prescrive in ordine alle capacità tecnico professionali che debbono sottendere la

formazione delle Guide o accompagnatori del Vesuvio.

Infatti, semmai si potesse affermare che l'Ente Parco aveva, in forza della norma statutaria, legittimazione ad *"organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche o istituzioni private, corsi di formazione al termine dei quali rilasciare il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco"*, tuttavia, per tutte le ragioni esposte nei motivi di ricorso e che precedono, giammai avrebbe potuto "creare Guide esclusive del Parco" e men che meno Guide, in effetti, equipollenti alle Guide vulcanologiche senza osservare il medesimo iter formativo tecnico- professionale, che ha portato la Regione Campania ad istituire le guide oggi rappresentate dal ricorrente.

Sotto tale profilo, anzi, il bando di selezione si pone in contrasto proprio con la disposizione statutaria dell'art.22 atteso che, ai fini della ritenuta legittimità di quest'ultima, deve pur sempre essere osservata, allorché viene attuata, la normativa speciale (l'articolo 23 della legge n.6/1989), che fissa i requisiti che debbono avere le Guide che espletano la propria attività sul vulcano.

In caso contrario la richiamata norma statutaria sembra pure porsi in aperto contrasto con l'art.6 del D. Lgs. N.267/2000, il quale enumera le materie entro cui -ovviamente nel rispetto della normativa statale e regionale- il potere statutario può legittimamente essere esercitato.

Orbene, tra tali materie non rientra assolutamente il potere di istituire Guide che possano sostituire ovvero avvicinare o pretendere di svolgere il medesimo servizio di accompagnamento oggi svolto dalla Guide rappresentate dal ricorrente né un tale potere può farsi rientrare nelle facoltà dell'ente Parco, come si è precisato nei motivi del ricorso introduttivo e nei presenti motivi aggiunti.

P. Q. M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti e dunque per l'annullamento del bando impugnato e di tutti gli atti

presupposti e/o consequenziali.

Vittoria di spese.

Si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti è di valore indeterminabile e soggetto al versamento del contributo unificato nella misura di euro 650,00.

Napoli, 18 marzo 2016

Avv. Giuseppe Sartorio





RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dei ricorrenti, io sottoscritto Avv. Giuseppe Sartorio del Foro di Napoli, con studio in Napoli alla Via dei Mille n.16, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 10.5.2004 ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53, ho notificato il suesteso atto innanzi il T.A.R. per la Campania, Sez. di Napoli, perché ne abbia piena e legale conoscenza a:

1) l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rapp.te p.t., e per esso al difensore costituito, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (avv. Antonia Sabbetta), presso cui elett.te domicilio in Napoli alla Via Diaz n.11 mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Racc.ta A.R. n.ro 76692137119-3, spedita dall'Ufficio Postale di Napoli, in Via Arcoleo, oggi 21 marzo 2016, cronologico n.ro 2678


Avv. Giuseppe Sartorio



2) Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Napoli alla Via S. Lucia n.81, mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio


Postale con Racc.ta A.R. n.ro 76692137120-5, spedita dall'Ufficio Postale di Napoli, in Via Arcoleo, oggi 21 marzo 2016, cronologico n.ro 2678

Avv. Giuseppe Sartorio




3) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in persona del Ministro p.t., e per esso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (Avv. Maria Rosaria Cozzuto) presso cui è dom.to ex lege in Napoli alla Via Diaz n.11 mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Racc.ta A.R. n.ro 76692137121-6, spedita dall'Ufficio Postale di Napoli, in Via Arcoleo, oggi 21 marzo 2016, cronologico n.ro 2678

Avv. Giuseppe Sartorio




4) Formambiente S.c.a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., dom.to presso la Sede di Via Campi Flegrei n.34 Pozzuoli, mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Racc.ta A.R. n.ro 76692137122-7, spedita dall'Ufficio Postale di Napoli, in Via Arcoleo, oggi 21 marzo 2016, cronologico n.ro 2678

Avv. Giuseppe Sartorio




5) Formambiente S.c.a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., dom.to presso la Sede legale di Via Michele Amari (00179) Roma, mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Racc.ta A.R. n.ro 76692137118-2, spedita dall'Ufficio Postale di Napoli, in Via Arcoleo, oggi 21 marzo 2016, cronologico n.ro 2678

Avv. Giuseppe Sartorio



6) al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., e per esso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (Avv. Maria Rosaria Cozzuto) presso cui è dom.to ex lege in Napoli alla Via Diaz n.11 mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Racc.ta A.R. n.ro 76692137123-8, spedita dall'Ufficio Postale di Napoli, in Via Arcoleo, oggi 21 marzo 2016, cronologico n.ro 2678

Avv. Giuseppe Sartorio



7) al Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Regione Campania, in persona del legale rapp.te il Presidente p.t., interventore *ad adiuvandum*, e per esso ai difensori costituiti, avvocati Antonio Lamarte e Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto in Napoli Via dei Mille n.16, mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Racc.ta A.R. n.ro 76692137117-1, spedita dall'Ufficio Postale di Napoli, in Via Arcoleo, oggi 21 marzo 2016, cronologico n.ro 2678

Avv. Giuseppe Sartorio

